



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Intervento del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi al seminario in videoconferenza organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati su “La legge 22 maggio 2015, n. 68, sui delitti ambientali sei anni dopo “(Roma, 27 maggio 2020)¹

1) Premessa

Il duplice ambito di attività della Procura generale, consistente nel contributo all’attività nomofilattica della Cassazione e nell’impegno sul versante dell’uniforme esercizio dell’azione penale nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del Dlgs. n. 106/2006, incide sulla generale riflessione sull’applicazione della legge 68/2015 a sei anni dalla sua entrata in vigore.

Riflessione che infatti sarà svolta:

- con brevi considerazioni sul diritto vivente formatosi in relazione ai profili sostanziali della novella;
- dando poi conto dell’attività svolta dall’ufficio per favorire l’uniforme esercizio dell’azione penale nei settori interessati dalla legge 68.

Su entrambi i versati sembra utile indicare alcuni dei punti per i quali è auspicabile un intervento migliorativo.

¹ Scritto in collaborazione con il Cons. Pasquale Fimiani, coordinatore del settore di attuazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 06/2006.

2) Il “diritto vivente” sui profili sostanziali della legge 68

È indubbio che la legge 68/2015, con le nuove previsioni sanzionatorie, le specifiche aggravanti, l'estensione delle ipotesi di confisca e l'allargamento della responsabilità degli enti, nonché con le soluzioni procedurali scelte per valorizzare al massimo l'effettività della riparazione del danno ambientale – con la previsione del ravvedimento operoso e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi quale obbligatoria statuizione della sentenza di condanna – abbia coperto spazi che erano ancora in bianco nella tutela penale dell'ambiente.

Una delle critiche ricorrenti alla legge n. 68 è stata, fin dalla sua approvazione, quella dell'ampia “delega” conferita alla giurisdizione, realizzata mediante l'enunciazione di clausole generali e l'affidamento all'interpretazione giurisprudenziale del compito di riempirle di contenuto.

La critica ha riguardato, in particolare, le due fattispecie centrali nel nuovo impianto, quelle di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e di disastro ambientale (art. 452-*quater*).

Si pensi ai termini “abusivamente” ed “ecosistema”, presenti in entrambe le fattispecie, od al concetto di *compromissione e deterioramento, significativo e misurabile* che integra la condotta di inquinamento ambientale, od ancora alle *clausole definitorie del reato di disastro ambientale* nei numeri 1), 2) e 3) dell'art. 452-*quater* c.p.

Severe critiche sono state mosse dalla dottrina alla previsione di quelli che vengono qualificati come “*indefiniti termini*” ed alla conseguente attribuzione di “*una tale discrezionalità valutativa da trasformare il giudice in un incontrollabile suo amministratore di tipicità*”, sottolineando i relativi “*problemi di verificabilità empirica e anche di insormontabili difficoltà di accertamento del nesso di causalità*”, nonché “*le notevoli incertezze inerenti alla determinazione del tempus commissi delicti*”. Tali riserve critiche sono state confermate anche a seguito di una pronuncia della Cassazione (sez. III, n. 9736/2020) che ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente la sospetta incostituzionalità per contrasto con l'art. 25 e con l'articolo 117 Cost. in relazione all'art. 7 Cedu della indeterminatezza dei parametri della significatività e della misurabilità, denunciati come vaghi e generici.

La Cassazione ha motivato la decisione con il rinvio alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale per la quale «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero (...) di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta

alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo».

Il silenzio della Cassazione sulla norma interposta dell'art. 7 Cedu è stato censurato dalla dottrina, rilanciando le riserve espresse da chi ha denunciato *“le attuali, ma soprattutto le future incertezze giurisprudenziali sull'estensione degli elementi di tipicità dell'inquinamento ambientale”*, ed il conseguente deficit di conoscibilità e prevedibilità del precetto violativo dell'articolo 7, paragrafo 1, della Cedu.

In realtà, l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità formatasi nei sei anni dall'entrata in vigore degli *“indefiniti termini”* di cui si discute, presenta un elevato tasso di continuità e consistenza tale da potersi parlare di un diritto vivente che assicura l'esigenza convenzionale di prevedibilità, tanto più che la stessa Corte Edu non la esclude per il solo fatto che il cittadino debba ricorrere agli esperti per conoscere il precetto connotato da tecnicismi.

Il lavoro definitorio può tuttavia dirsi ancora in corso, avendo riguardato prevalentemente le clausole elastiche del reato di inquinamento ambientale, i concetti di abusività della condotta e di ecosistema, ed i profili di continuità tra il disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. (da tempo adattato alla materia ambientale) e la nuova fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.

Restano diversi punti sui quali l'opera interpretativa sarà ulteriormente chiamata a spendersi.

Tra questi, sembra opportuno segnalare come, in tema di disastro ambientale, non sono stati ancora definiti:

- a) quanto al n. 1), il *concetto di irreversibilità dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema*, nel cui ambito si pone la questione dell'inquadramento delle situazioni reversibili, ma solo in un lungo periodo di tempo;
- b) quanto al numero 2), *la portata della particolare onerosità per la eliminazione della situazione di alterazione*, dovendosi sciogliere il dubbio se essa abbia natura soggettiva (cioè riferita alle potenzialità economiche del soggetto interessato) od oggettiva (cioè riferita all'intervento in sé) e la individuazione della *natura eccezionale dei provvedimenti* attraverso i quali è conseguibile la eliminazione dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, dovendosi precisare se la norma si riferisca ai soli provvedimenti della P.A., ovvero, genericamente, a decisioni anche di soggetti privati (esempio: un aumento di capitale, quale operazione straordinaria per immettere nella società la liquidità necessaria per sostenere le spese di riparazione ambientale);
- c) quanto al numero 3), se e quali siano i *fatti di aggressione all'ambiente necessari per l'offesa alla pubblica incolumità richiesta ai fini della configurabilità del reato*, stante la mancanza

di qualsiasi riferimento, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, a fatti di deterioramento, compromissione od alterazione dell'ambiente, di un ecosistema, o di una singola componente ambientale.

Per altro verso, potrebbero essere utili *limitati interventi correttivi* da parte del legislatore.

In tale prospettiva, particolarmente avvertita è l'esigenza di integrazione ed allineamento delle ipotesi in cui è possibile disporre la confisca, anche per equivalente.

La legge 68 del 2015 ha introdotto l'art. 452-*undecies* c.p., che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di reati, nonché la confisca per equivalente dei beni di valore di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Lo stesso schema è stato previsto per il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 T.U.A., a seguito dell'aggiunta del comma 4-*bis* da parte dell'art. 1, comma 3, della legge n. 68 del 2015 (confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato ed in caso di impossibilità la confisca per equivalente), comma poi riprodotto nell'ultimo comma dell'art. 452-*quaterdecies* a seguito del trasferimento del delitto nel codice penale con il d.lgs. n. 21/2018.

Tuttavia, la confisca per il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti non riproduce due previsioni dell'art. 452-*undecies* c.p.:

1. il vincolo di destinazione delle cose confiscate per la bonifica dei luoghi (comma 3);
2. la possibilità di condotte riparatorie - quali la bonifica, il ripristino e la messa in sicurezza dello stato dei luoghi - come condizione impeditiva della confisca (comma 4).

Un disallineamento si registra anche a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati ambientali "presupposto" previsti dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 da parte della legge n. 68/2015.

Infatti, quanto alla praticabilità della confisca, nella forma sia diretta che "per equivalente", secondo le previsioni dell'art. 19 del Decreto 231, non vi è una piena coincidenza tra l'art. 25-*undecies* di tale decreto rispetto ai reati previsti dell'art. 452-*undecies* c.p., in quanto:

1. è stato escluso dal catalogo dei reati presupposto il delitto di "*impedimento del controllo*" (art. 452-*septies* c.p.), invece presente tra quelli per cui è prevista la confisca;
2. rientrano, invece, solo tra i reati presupposto – per i quali è quindi possibile la confisca ex art. 19 del Decreto 231 - i delitti colposi di inquinamento e disastro ambientale (art. 452-*quater*, comma 1).

3) I profili procedurali

3.1. La attività svolte dalla Procura generale

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la legge n. 68/2015 si caratterizza per l'introduzione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (Titolo VI-*bis*, articoli 318-*bis*/318-*octies*) sulla falsariga del meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 758/1994 in materia di contravvenzioni nel settore della sicurezza ed igiene sul lavoro e per l'estensione del coordinamento investigativo di cui al rinnovato art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.

A questi temi la Procura generale ha dedicato particolare attenzione fin dalla riunione sull'applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 tenutasi nei giorni 14/15 aprile 2016.

In tale occasione furono rilevate *difformità* in relazione, oltre che a tali aspetti, ai seguenti punti:

- a) assetto degli uffici di Procura riguardo alla creazione ed all'assetto dei gruppi specializzati nella materia ambientale;
- b) adozione di linee guida e protocolli sullo *svolgimento delle indagini* da parte della P.G. e sulla acquisizione della prova scientifica tramite analisi e, quanto ai rifiuti, sulla loro classificazione;
- c) ricorso ai consulenti privati piuttosto che alle strutture pubbliche.

Al fine di realizzare gli obiettivi di uniformità nell'esercizio dell'azione penale propri dell'art. 6 cit., fu quindi creata, formalmente nel corso della riunione del 18 e 19 maggio 2017, la *Rete delle Procure generali nella materia ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006* il cui funzionamento è regolato da un Protocollo nei termini che seguono.

«1. La Rete dei referenti ambientali delle Procure generali opera nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

È costituita:

- dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di *Cassazione e dal suo* delegato;
- dai Procuratori generali presso le Corti di Appello e dai loro delegati;
- dal Procuratore nazionale antimafia e dal suo delegato.

È aperta al contributo dei responsabili della materia ambientale nei vari uffici di Procura.

2. La Rete è finalizzata a:

- a) dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali;
- b) promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi;
- c) favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali.

I partecipanti alla Rete operano in linea con i contenuti delle delibere del CSM 16 marzo 2016 e 20 aprile 2016, adottando come metodo di lavoro la "*paziente e diffusa attività di armonizzazione prima a livello distrettuale e poi a livello nazionale delle migliori prassi di organizzazione applicate al settore investigativo e requirente*" nella materia ambientale.

3. I Procuratori generali, direttamente o tramite i delegati, individuati i responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura:

- promuovono incontri periodici di informazione e formazione a livello infradistrettuale sulle materie inerenti all'attività della Rete;
- ricevono dai responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura le segnalazioni di buone prassi e di problematiche operative ed organizzative;
- svolgono le opportune iniziative assicurare l'uniforme esercizio dell'azione penale nella materia ambientale;
- curano la tenuta a livello distrettuale di un archivio dei protocolli organizzativi e delle direttive alla polizia giudiziaria in materia ambientale;
- comunicano alla Rete, per il tramite del delegato del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, i contenuti di tale archivio, nonché le esperienze e le migliori prassi.

4. Il referente ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione, su delega del Procuratore generale:

- coordina le attività dei referenti distrettuali, ne riceve le indicazioni e le segnalazioni dei protocolli, delle direttive e delle buone prassi, curandone la diffusione a livello nazionale;
- promuove forme di collaborazione all'interno della Rete e di ripartizione dei compiti in gruppi di lavoro tematici;
- compatibilmente con le risorse disponibili e l'organizzazione del suo ufficio per lo svolgimento delle altre attribuzioni, individua al suo interno le strutture da destinare:
 - a) alla realizzazione di forme permanenti di comunicazione telematica tra i partecipanti alla Rete ed i responsabili della materia ambientale negli uffici di Procura;
 - b) alla creazione di un archivio dei protocolli e delle buone prassi investigative in materia ambientale accessibile dal sito istituzionale della Procura generale presso la Corte di cassazione.

5. Costituiscono attività prioritarie della Rete gli interventi, sotto il profilo organizzativo e delle buone prassi, nei seguenti settori:

- a) coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 118-bis e 129, comma 3-ter, disp. att. c.p.p., sia a livello infradistrettuale, sia nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo;
- b) uniformità nell'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-bis/318-octies T.U.A.);
- c) implementazione del criterio della specializzazione nella materia ambientale nella organizzazione degli uffici di Procura e delle sezioni di polizia giudiziaria;
- d) elaborazione di direttive uniformi alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini ambientali;
- e) individuazione delle migliori prassi per gli accertamenti di natura tecnica e la gestione degli impianti sottoposti a sequestro;
- f) regolazione, secondo criteri condivisi, delle modalità di esecuzione delle sentenze definitive con condanna al ripristino ambientale, alla bonifica, od all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e delle connesse forme di collaborazione con gli enti locali in analogia a quanto previsto in tema di demolizioni conseguenti ad illeciti edilizi.

6. Costituisce attività integrativa della Rete l'individuazione, sul versante civile, di provvedimenti suscettibili di ricorso nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. nella materia ambientale. Tal fine i Procuratori generali, direttamente o tramite i delegati, possono ricercare forme di collaborazione con i locali consigli dell'ordine e le università per la ricerca dei provvedimenti rilevanti, segnalandoli al referente ambientale della Procura generale presso la Corte di cassazione.

7. La Rete, nelle sue varie articolazioni, promuove l'attivazione di intese e protocolli con il Consiglio Superiore della Magistratura, i Ministeri della Giustizia e dell'Ambiente e le Procure della Corte dei Conti, nonché con altre istituzioni pubbliche interessate, ed in particolare con quelle specializzate in materia ambientale, quali l'Ispra ed il sistema delle Agenzie nel suo complesso, le polizie giudiziarie, le Regioni, gli enti locali e gli enti parco.

È aperta alla collaborazione con istituzioni sovranazionali che operano nella materia ambientale.

8. Alla verifica dell'attuazione del Protocollo ed alle eventuali modificazioni ed integrazioni si provvede in occasione delle riunioni periodiche con i Procuratori generali indette nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.»

L'organizzazione della Rete si è completata con l'inserimento ragionato del materiale proveniente dalla Rete (linee guida, direttive, protocolli) all'interno di una sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ufficio.

Tale sezione ha lo scopo di condividere tra gli uffici di Procura le attività e le esperienze in attuazione del Protocollo nonché di illustrare le attività della Rete.

La Rete ha favorito la conclusione a livello distrettuale di numerosi protocolli tra Procure generali, Procure circondariali, Agenzie ambientali ed organi di controllo, in tema sia per l'attuazione del sistema di estinzione delle contravvenzioni ambientali previsto dal nuovo Titolo VI-bis, sia per specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. in tema di coordinamento investigativo.

L'emergenza pandemica e le conseguenti priorità di carattere emergenziale hanno rallentato il consolidamento delle attività della Rete, che si auspica possano riprendere a breve con rinnovato slancio.

Collegata alle attività della Rete è la partecipazione dell'ufficio, fin dal 2018, all'ENPE "*European Network of Prosecutors for the Environment*" (Rete Europea dei Procuratori ambientali).

In tale contesto il rappresentante dell'ufficio ha partecipato, tra marzo ed aprile 2021, al gruppo di lavoro con rappresentanti di altri Stati UE per la formulazione di una proposta di modifica della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente presentata alla Commissione europea.

Le indicazioni fornite hanno tratto spunto dalla legge n. 68/2015 per quanto riguarda l'introduzione nella disciplina europea:

- a) del concetto di *crimine ambientale organizzato* quale fenomeno non necessariamente legato alla criminalità organizzata, ma connesso anche ad attività economiche che si strutturano per la reiterata violazione delle norme ambientali al fine di realizzare profitti illeciti (i due profili sono distintamente disciplinati nel codice penale, come modificato nel 2015, dall'art. 452-*octies* – c.d. aggravante associativa – e dagli artt. 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* – rispettivamente in tema di traffico di materiale ad alta radioattività e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- b) delle ipotesi di confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati ambientali, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, anche in tal caso prendendo come riferimento l'assetto normativo conseguente alla legge n. 68 (la proposta formulata e recepita nel documento

conclusivo prevede l'aggiunta dei reati ambientali di cui alla Direttiva 99/2008/CE a quelli ai quali si applica la Direttiva 2014/42/EU relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, mediante l'integrazione dell'elenco di cui all'art. 3 di tale Direttiva).

3.2. Le persistenti criticità applicative della legge 68 sul versante procedimentale ed organizzativo. Le possibili azioni migliorative.

L'applicazione della parte sesta-*bis* del Testo Unico ambientale (artt. 318-*bis*/318-*octies*), introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 per estendere alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal citato Testo Unico la procedura di estinzione già prevista dal D.lgs. n. 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro, ha dato luogo, fin dalla sua introduzione, a dubbi applicativi di carattere pratico e teorico, pur potendo giovare dell'apporto della giurisprudenza e della dottrina formatasi sul D.lgs. n. 758/1994, in considerazione della sostanziale identità delle due procedure.

Ciò si spiega con il fatto che, rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, ben più problematica è l'individuazione dell'ambito di applicabilità delle nuove previsioni, stante la scelta del legislatore di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla speciale procedura.

Un limite di operatività del sistema sta indubbiamente nel fatto che il titolo VI-*bis* è applicabile alle sole contravvenzioni in materia ambientale presenti nel T.U.A. e non anche a quelle previste da altre norme ambientali.

Evidente è la differenza rispetto al settore della sicurezza sul lavoro, in cui il legislatore ha fatto riferimento all'intera materia, anche a seguito della estensione da parte dell'art. 15 della legge 23 aprile 2004 n. 124, per il quale il procedimento estintivo di cui al D.lgs. 758/1994 si applica a tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale rientranti nella vigilanza della direzione provinciale del lavoro.

È indubbio che la scelta di limitare la operatività del meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni previste dal T.U.A., genera ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni previste da altre norme ambientali (ad esempio, il sistema è applicabile al reato di violazione delle prescrizioni relative alla gestione di una discarica di cui all'art. 256, comma 4, T.U.A., mentre sono esclusi i reati relativi alla stessa gestione previsti dal D.lgs. n. 36/2003).

Sull'applicabilità della riforma si sono poi subito manifestati diversi dubbi di carattere teorico e pratico nell'attività degli uffici di Procura.

Una prima questione di carattere generale che si era posta era quella se nelle contravvenzioni ambientali fosse possibile ammettere il contravventore al pagamento dell'oblazione agevolata anche

che nel caso in cui non fosse stata impartita alcuna prescrizione per la impossibilità (materiale o giuridica) della sua emanazione.

La questione è stata risolta affermativamente dalla Cassazione (Sez. III n. 36405/2019).

Residuano però tre questioni problematiche.

1. In primo luogo, si registra un contrasto circa l'individuazione delle fattispecie contravvenzionali previste dal T.U.A. per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva. Da un lato si ritiene sufficiente che tra le pene edittali sia prevista l'ammenda e, quindi, si ritiene applicabile la speciale procedura a tutte le contravvenzioni punite con ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell'arresto, escludendo solo le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto; in senso contrario, invece, si ritiene inapplicabile la procedura estintiva anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
2. Dubbi poi si registrano sulla portata della clausola di esclusione dell'accesso alla procedura estintiva, quando il reato abbia “*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”, in relazione sia alla prima parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno) sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferiscono.
3. Altro passaggio incerto circa la verifica di applicabilità della procedura è quello relativo alla sua compatibilità con la struttura delle fattispecie di reato che puniscono la mancanza di titolo abilitativo, dovendosi accertare se e con quali modalità, sia ad esse applicabile la regolarizzazione.

Con tali dubbi gli uffici di Procura si sono diffusamente confrontati, adottando soluzioni tra loro non del tutto omogenee.

Sarebbe quindi auspicabile un intervento correttivo che consenta di superare le difformità interpretativa e risolva in modo unitario ed organico la questione delle misure premiali conseguenti ad interventi di riparazione ambientale e di bonifica.

Altro versante meritevole di attenzione è quello del coordinamento investigativo in attuazione dell'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p. che, a seguito della modifica della legge n. 68 del 2015:

- ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*octies* (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale;
- ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche “all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti”;

- ha stabilito che quando si procede per i citati delitti nonché per quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo.

Sull'attuazione dell'art. 118-*bis* è stato svolto nel 2018 un monitoraggio presso gli uffici di Procura. Le risposte pervenute, per la maggior parte, si sono limitate ad evidenziare il puntuale rispetto degli obblighi informativi dalla norma e l'emanazione di disposizioni organizzative al riguardo, ma non tutte hanno descritto i sistemi organizzativi o le specifiche modalità attuative, limitandosi ad assicurare il costante scambio di informazioni tra gli uffici.

Una riflessione sulla effettività del coordinamento investigativo e sulla circolarità delle informazioni e su possibili interventi migliorativi sembra quindi opportuna, anche perché trattasi di un campo in cui la collaborazione tra autorità giudiziaria requirente, pubblica amministrazione e polizia giudiziaria potrebbe portare a positivi risultati, attraverso:

- l'interazione tra le varie *banche dati di settore*, con la creazione di un sistema ed integrato e l'eliminazione di sovrapposizioni e difformità di impostazione;
- l'implementazione degli strumenti di *intelligenza artificiale*, ai fini sia della prevenzione dei fenomeni illeciti, sia delle relative investigazioni ed attività di contrasto.